

## **APPLICABILITÀ DEL GDPR ALLE ENTITÀ SOGGETTE ALLA LPDP QUALI AMMINISTRATORI DI UNA FANPAGE SU SOCIAL NETWORK**

**Secondo la sentenza C-210/16 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 giugno 2018, per garantire una tutela efficace e completa della personalità delle persone interessate, la nozione di responsabile del trattamento secondo il diritto europeo della protezione dei dati va interpretata in modo ampio e include, oltre allo stesso Social network, anche l'amministratore di una fanpage presente in esso. La profilazione tramite Cookies eseguita dal Social network per migliorare il proprio sistema di pubblicità consente, infatti, all'amministratore di una fanpage su Social network di ottenere informazioni statistiche sulle visite di tale pagina, che possono essere utilizzate per l'ottimizzazione della propria offerta nella fanpage.**

La Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a chiarire la questione della responsabilità, secondo il diritto europeo della protezione dei dati, di un amministratore di una fanpage presente su Facebook, in caso di violazione delle norme relative alla tutela dei dati personali da parte del Social network, a motivo della scelta di essersi avvalso di tale strumento per diffondere la propria offerta d'informazioni. Le conclusioni della Corte, estendibili a tutti i Social network nelle stesse circostanze, sono importanti anche per gestori pubblici di fanpage su Social network soggetti alla LPDP. Infatti, indipendentemente dalla natura privata o pubblica dell'amministratore di una fanpage, il GDPR è applicabile, oltre che a titolari e responsabili di elaborazioni di dati con stabilimento nell'Unione europea, anche a chi, al di fuori dell'Unione, segue il comportamento di persone che si trovano fisicamente sul territorio dell'Unione europea (profilazione) oppure offre beni o servizi a persone che si trovano fisicamente sul territorio dell'Unione europea (pubblicità).

Il diritto europeo definisce in modo ampio la nozione di responsabile del trattamento, intendendone la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Come è già stato giudicato dalla Corte in una precedente giurisprudenza, la finalità della protezione dei dati è, infatti, di garantire, mediante un'ampia definizione della nozione di responsabile, una tutela efficace e completa degli interessati (sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12).

La Corte ha quindi esaminato se e in che misura l'amministratore di una fanpage presente su Facebook contribuisca a determinare, assieme a Facebook, le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della fanpage e possa, quindi, anch'esso essere considerato quale responsabile del trattamento. A tal riguardo, risulta che qualsiasi persona che desidera creare una fanpage su Facebook stipula con essa un contratto specifico relativo all'apertura di una siffatta pagina e aderisce, a tale titolo, alle condizioni di utilizzo di tale pagina, inclusa la politica ad essa relativa in materia di cookie. Come rilevato dalla Corte, i trattamenti di dati sono effettuati essenzialmente attraverso il posizionamento, da parte di Facebook, sul computer o su ogni altro dispositivo delle persone che hanno visitato la fanpage, di cookie usati per memorizzare informazioni nei browser web e che, se non eliminati, restano attivi per due anni. Da esso emerge altresì che, in pratica, Facebook riceve, registra ed elabora le informazioni memorizzate nei cookie in particolare quando una persona visita servizi Facebook, servizi forniti da altri membri delle aziende di Facebook e, appunto, servizi forniti da altre aziende che usano i servizi Facebook. Tali trattamenti di dati personali mirano segnatamente, da un lato, a consentire a Facebook di migliorare il proprio sistema di pubblicità che diffonde attraverso il suo network e, dall'altro, a consentire all'amministratore della fanpage di ottenere statistiche stabilite da Facebook a partire dalle visite di tale pagina, utili per la gestione della promozione della propria attività, consentendogli di conoscere, ad esempio, il profilo dei visitatori che apprezzano la sua fanpage o che utilizzano le sue applicazioni, affinché esso possa proporre loro un contenuto più pertinente e sviluppare funzionalità che possano interessarli in maggior misura.

Il mero fatto di utilizzare un social network quale Facebook non rende un utilizzatore di Facebook corresponsabile di un trattamento di dati personali effettuato da tale network; occorre, invece, rilevare che l'amministratore di una fanpage presente su Facebook, mediante la creazione di una siffatta pagina, offre a Facebook la possibilità di posizionare cookie sul computer o su qualsiasi altro dispositivo della persona che ha visitato la sua fanpage, indipendentemente dal fatto che tale persona possieda o meno un profilo Facebook. La creazione di una fanpage su Facebook implica da parte del suo amministratore un'azione d'impostazione dei parametri in base, segnatamente, al suo pubblico destinatario nonché agli obiettivi di

gestione o di promozione delle sue attività, che influisce sul trattamento di dati personali ai fini della creazione di statistiche stabilite a partire dalle visite della fanpage. L'amministratore può, tramite filtri messi a disposizione da Facebook, definire i criteri a partire dai quali si devono stabilire tali statistiche e designare perfino le categorie di persone i cui dati personali saranno oggetto di utilizzo da parte di Facebook. Di conseguenza, l'amministratore di una fanpage presente su Facebook contribuisce al trattamento dei dati personali dei visitatori della sua pagina. In particolare, l'amministratore della fanpage può chiedere di ricevere – e, quindi, chiedere che siano trattati – dati demografici concernenti il suo pubblico destinatario, in particolare tendenze in materia di età, sesso, situazione sentimentale e professionale, informazioni sullo stile di vita e sugli interessi di detto pubblico, nonché informazioni sugli acquisti e il comportamento di acquisto online dei visitatori della sua pagina, le categorie di prodotti o di servizi di loro maggiore interesse, come pure dati territoriali che consentono all'amministratore della fanpage di stabilire dove avviare promozioni speciali o organizzare eventi e, in generale, di offrire informazioni maggiormente mirate. L'amministratore di una fanpage presente su Facebook partecipa, quindi, attraverso la propria azione d'impostazione dei parametri, in funzione, segnatamente, del suo pubblico destinatario nonché di obiettivi di gestione o promozione delle sue attività, alla determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della sua fanpage. Pertanto, tale amministratore deve essere qualificato come responsabile di tale trattamento, assieme a Facebook. La mera consultazione della fanpage da parte di visitatori fa scattare automaticamente il trattamento dei loro dati personali. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la nozione di responsabile del trattamento include l'amministratore di una fanpage presente su un Social network.

Di conseguenza, se un'entità soggetta alla LPDP amministra una fanpage su un Social network che profila gli utenti e mette a disposizione degli amministratori informazioni statistiche per l'ottimizzazione dell'offerta sulla fanpage, dovrà decidere se intende:

- 1) continuare l'elaborazione di dati in questione e adempiere agli obblighi posti dal GDPR;
- 2) evitare, tecnicamente, di elaborare i dati personali di persone che si trovano sul territorio dell'Unione europea, oppure
- 3) interrompere l'elaborazione in questione.